



ANAS S.p.A



Prot. CBA-0030714-P del 26/10/2015

N. 83/2015 del Reg. Ordinanze

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale

IL CAPO COMPARTIMENTO

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve; Visto l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art. 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120; Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. RU/I580 del 16.1.2013;

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2015 al 15 aprile 2016 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Ente:


1. SS 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico" dal Km 273+379 (confine regione Molise località Tredici archi) al Km 284+000 (inizio Variante di Volturara SS 17var ed incrocio SP145);
2. SS 17var "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico" dal Km 0+000 (incrocio SP145 ed innesto SS 17var Km 284+000) al Km 14+250 (incrocio SP145 ed innesto SS 17 Km 305+170);
3. SS 90 "delle Puglie" dal Km 48+320 (confine regione Campania) al Km 67+200 (incrocio SP113 località Monte Calvello);
4. SS 655 "Bradonica" dal Km 31+000 (incrocio SP95 e casello A16 Candela) al Km 40+865 (confine regione Basilicata);
5. SS 272 "di San Giovanni Rotondo" dal Km 11+100 (incrocio SP28 Pedegarganica) al Km 21+860 (San Marco in Lamis);
6. SS 272 "di San Giovanni Rotondo" dal Km 24+450 (Sa Marco in Lamis) al Km 29+750 (San Giovanni Rotondo);
7. SS 272 "di San Giovanni Rotondo" dal Km 33+350 (San Giovanni Rotondo) al Km 56+600 (Monte Sant'Angelo);
8. SS 89 dirB "Garganica" dal Km 0+000 (innesto SS 89 bivio La Cavola) al Km 11+832 (Monte Sant'Angelo);
9. SS 89 "Garganica" dal Km 105+300 (Vieste) al Km 145+300 (Mautinata);
10. SS 93 "Appulo Lucana" dal Km 16+000 (Barletta) al Km 20+750 (C.A. Canosa);
11. SS 96 "Barese" dal km 55+790 (Gravina - Confine Regionale) al Km 105+500 (Palo del Colle);
12. SS 99 "di Matera" dal Km 1+900 (Altamura) al Km 10+420 (Confine Regionale);
13. SS 170 Dir A "di Castel del Monte" dal Km 0+000 (Castel del Monte) al Km 15+070 (C. A. Andria);
14. SS 7 "Appia" dal Km. 591+741 (Confine Regionale) al Km. 627+250 (Palagiano)
15. SS 100 "di Gioia del Colle" dal Km 18+000 (Casamassima) al Km. 66+600 (innesto SS 7);
16. SS 172 "dei Trulli" dal Km. 1+400 (Casamassima) al Km. 60+400 (Bivio per Crispiano);
17. SS 172 Dir dal Km. 0+000 (Locorotondo) al Km. 12+250 (Innesto SS 16 Fasano)



Certificato ISO 9001:2008 rilasciato da TÜV Italia srl



ANAS S.p.A



Prot. CBA-0030714-P del 26/10/2015

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo compartimentale presso questa sede ed è reso noto con la specifica segnaletica stradale la cui apposizione ed mantenimento in perfetta efficienza è a cura di questo Compartimento.

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

IL CAPO COMPARTIMENTO

Ing. Nicola MARZI